DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

concernente gli aiuti alla costruzione navale

(90/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale (4) cessa di essere applicabile il 31 dicembre 1990;

considerando che la politica di aiuti definita in detta direttiva ha consentito, in linea di massima, di conseguire gli obiettivi definiti al momento della sua adozione;

considerando che, nonostante gli importanti miglioramenti intervenuti nel mercato mondiale della costruzione navale a partire dal 1989, non è ancora stato raggiunto un equilibrio soddisfacente tra domanda e offerta e che gli aumenti registrati nei prezzi sono ancora insufficienti, globalmente, per ristabilire normali condizioni di mercato nel settore, in modo che i prezzi coprano integralmente i costi di produzione, ivi compresa una ragionevole remunerazione dei capitali investiti;

considerando che la tendenza positiva su scala mondiale potrebbe proseguire verso una normalizzazione del mercato, a condizione di tenere nel giusto conto le conseguenze della crisi del Golfo e di comprendere le ragioni dei segnali di crisi che provengono dall'economia mondiale;

considerando che, parallelamente a questo miglioramento del mercato, vengono promosse nel quadro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) iniziative internazionali per raggiungere un accordo multilaterale tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica, in vista di una rapida eliminazione di tutte le misure pubbliche di sostegno dirette e indirette, alla costruzione navale, alla trasformazione e alla riparazione di navi, nonché di tutti gli altri ostacoli che si frappongono al ripristino di condizioni di concorrenza normali e imparziali nel settore;

considerando che detto accordo deve garantire una leale concorrenza tra cantieri a livello internazionale grazie all'eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza e deve fornire un adeguato strumento per opporsi a tutte le pratiche illegali e tipi di aiuto incompatibili con l'accordo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le modifiche necessarie derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che per la Comunità è indispensabile un'industria della costruzione navale competitiva e che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici, compresi quelli a tecnologia avanzata; che essa contribuisce altresì a mantenere il livello dell'occupazione in varie regioni della Comunità, in particolare in alcune regioni già colpite da un alto tasso di disoccupazione; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navali;

considerando che non è ancora possibile eliminare completamente gli aiuti al settore in relazione all'attuale situazione di mercato e alla necessità di incoraggiare la ristrutturazione in numerosi cantieri; che dovrebbe essere proseguita una politica di aiuti rigorosa e selettiva per sostenere l'attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all'interno della Comunità; che tale politica costituisce l'approccio più opportuno per garantire il mantenimento di un sufficiente livello di attività nei cantieri navali europei e pertanto la sopravvivenza di un'industria navale europea efficiente e competitiva;

considerando che la politica fondamentale di aiuti definita dalla direttiva 87/167/CEE, che introduce una distinzione tra, da un lato, gli aiuti alla produzione basati su un massimale comune e, dall'altro, gli aiuti alla ristrutturazione destinati a sostenere l'evoluzione strutturale che è auspicabile portare avanti, rimane lo strumento più adeguato per garantire la competitività a lungo termine dell'industria;

considerando che, malgrado la proposta di equiparare, in una certa misura, la trasformazione navale alla costruzione navale, non dovrebbero essere consentiti aiuti a favore della riparazione navale a causa della perdurante sovraccapacità del settore, fatti salvi gli aiuti agli investimenti, gli aiuti per chiusure e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo;

(1) GU n. C 223 del 7. 9. 1990, pag. 4.
(2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990.
(4) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

considerando che, per motivi di trasparenza e di equità, l'attuale politica di aiuti deve continuare a comprendere anche l'aiuto indiretto alla costruzione navale prestato attraverso aiuti agli investimenti erogati agli armatori per la costruzione e la trasformazione di navi;

considerando che il livello ridotto di aiuti accettabile per la trasformazione navale, nonché per le piccole navi specializzate per cui la concorrenza è soprattutto intraeuropea, dovrebbe, sulla base dell'esperienza, potersi applicare alla parte più ampia possibile di questo mercato;

considerando che occorre compiere ogni sforzo per promuovere l'introduzione di navi ad alta tecnologia nei cantieri della Comunità;

considerando che, poiché uno dei principali obiettivi della presente direttiva è una maggiore efficienza, la revisione annua del massimale degli aiuti dovrebbe essere sempre finalizzata alla sua riduzione progressiva;

considerando che si dovrebbe garantire che vengano concessi aiuti agli investimenti, solo in talune condizioni limitative;

considerando che è di vitale importanza per il ripristino di una sana industria cantieristica a lungo termine che la Comunità e i più importanti paesi costruttori garantiscano effettivamente che le riduzioni strutturali di capacità ottenute all'interno del loro territorio con l'applicazione della politica di aiuti restino irreversibili sino al momento in cui non sia stato raggiunto un adeguato equilibrio tra domanda e offerta;

considerando che il periodo transitorio concesso alla Spagna e al Portogallo e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca giunge a scadenza il 31 dicembre 1990;

considerando tuttavia che, poiché la ristrutturazione dell'industria cantieristica spagnola non ha ancora raggiunto un livello tale da essere competitiva rispetto agli altri Stati membri della Comunità, occorre attuare un altro programma specifico di ristrutturazione per un biennio e prevedere una deroga al massimale fissato per gli aiuti alla produzione per il 1991;

considerando che è necessaria una ristrutturazione finanziaria a breve termine dell'industria cantieristica greca, per permettere agli enti pubblici che ne sono i proprietari di ristabilirne la competitività cedendola a nuovi proprietari;

considerando che l'efficacia e la fiducia nell'attuale politica di aiuti possono essere ottenute esclusivamente attraverso un tempestivo e rigoroso controllo esercitato dalla Commissione sull'attuazione dei regimi di aiuto da parte degli Stati membri; che occorre pertanto garantire che gli Stati membri ottemperino all'obbligo di presentare relazioni, sul quale è basato tale sistema di controllo, e dispongano la sospensione dei pagamenti di tutti gli aiuti già approvati finché non siano pervenute alla Commissione tutte le relazioni richieste; che tale disposizione è applicabile anche in caso di mancata trasmissione delle relazioni riguardanti i regimi di aiuto già autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «costruzione navale»:

la costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo metallico:

— navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di merci, di almeno 100 tsl;

— pescherecci di almeno 100 tsl;

— draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di almeno 100 tsl;

— rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

b) «trasformazione navale»:

la trasformazione, effettuata nella Comunità, delle navi a scafo metallico definite alla lettera a), di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

c) «riparazione navale»:

la riparazione delle navi di cui alla lettera a);

d) «aiuti»:

gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato; tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso, ma anche quelli accordati dagli enti pubblici regionali o locali, nonché gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in atto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e riparazione navali da essi controllate direttamente o indirettamente e che non rientrano nel capitale di rischio messo a disposizione di una società secondo la normale prassi in un'economia di mercato.

Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino le disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva;

e) «valore contrattuale prima dell'aiuto»:

il prezzo previsto nel contratto, con l'aggiunta degli aiuti concessi direttamente al cantiere navale.

Articolo 2

Gli aiuti ai sensi della presente direttiva non possono essere subordinati a condizioni discriminatorie nei confronti dei prodotti originari degli altri Stati membri.

Articolo 3

Aiuti agli armatori

1. Tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili in quanto aiuto per la costruzione o la trasformazione di navi, sono soggette alle norme di notifica previste all'articolo 11.

Questi aiuti comprendono le agevolazioni di credito, le garanzie e i vantaggi fiscali concessi agli armatori o a terzi ai fini di cui al primo comma.

2. L'equivalente sovvenzione di tali aiuti è soggetta pienamente alle norme di cui all'articolo 4 e alle procedure di sorveglianza di cui all'articolo 12 quando gli aiuti stessi sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità.

3. Gli aiuti concessi da uno Stato membro agli armatori nazionali o a terzi nello stesso Stato per la costruzione o per la trasformazione di navi non devono provocare distorsioni di concorrenza tra i cantieri nazionali e i cantieri degli altri Stati membri nell'attribuzione delle commesse.

4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo l'evoluzione delle norme adottate della Comunità in materia di aiuto agli armatori purché sia garantito il rispetto della trasparenza degli aiuti alla costruzione e alla trasformazione navali.

CAPO II

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

Articolo 4

Aiuti alla produzione connessi al contratto

1. Gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto, in seguito denominato «massimale».

2. La Commissione fissa il massimale sulla base della differenza esistente tra i costi dei cantieri più competitivi della Comunità e i prezzi praticati dai loro principali concorrenti internazionali, con particolare riguardo per i comparti di mercato nei quali i cantieri della Comunità restano relativamente più competitivi.

Tuttavia, la Commissione si adopera in modo particolare affinché venga mantenuto al livello più basso possibile l'aiuto alla costruzione di piccole navi specializzate, in particolare di piccole navi il cui valore contrattuale è inferiore a 10 milioni di ecu, che costituiscono un segmento di mercato normalmente fornito da piccoli cantieri e per cui la concorrenza è soprattutto intraeuropea, tenendo nondimeno conto della situazione particolare in Grecia.

La presente disposizione è applicabile anche a tutti i tipi di trasformazione navale, a prescindere dal valore del contratto.

3. Il massimale è riesaminato ogni dodici mesi o a intervalli più brevi, se richiesto da circostanze eccezionali, al fine di una sua progressiva riduzione. Nel riesaminare il massimale, la Commissione vigila affinché non si producano, in misura contraria agli interessi comunitari, concentrazioni eccessive dell'attività di costruzione navale in specifici comparti di mercato. Il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Questa regola non si applica tuttavia alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. In tal caso il massimale applicabile al contratto è quello in vigore tre anni prima della consegna della nave.

La Commissione può prorogare il periodo di tre anni di cui al primo comma qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili le quali si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere.

4. Il massimale è applicabile non solo ad ogni forma di aiuti alla produzione, — accordati direttamente ai cantieri in base a regimi di aiuti settoriali, generali o regionali — ma anche agli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

5. Gli aiuti concessi nell'ambito dei vari regimi di aiuti non devono comunque superare globalmente il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere preventivamente notificata alla Commissione né da questa autorizzata.

Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto in questione. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Con la sua decisione, la Commissione accerta che l'aiuto previsto non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune.

6. Gli aiuti sotto forma di agevolazioni di credito per la costruzione o la trasformazione di navi, conformi alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) o ad eventuali accordi sostitutivi, non rientrano nel massimale. Tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché rispettino la suddetta risoluzione o gli eventuali accordi sostitutivi.

7. Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo di cui al paragrafo 6 del presente articolo nonché nelle clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo.

Ogni singolo progetto di aiuto deve essere preventivamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di «sviluppo» contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma.

Articolo 5

Altri aiuti al funzionamento

1. Gli aiuti destinati a facilitare il mantenimento in attività di una società di costruzione o trasformazione navale, compresi quelli destinati a ripianare le perdite, gli aiuti di salvataggio e tutti gli altri tipi di aiuto al funzionamento che non sostengono direttamente le misure di ristrutturazione specifiche di cui al capo III possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché, insieme agli aiuti alla produzione concessi direttamente per singoli contratti di costruzione e trasformazione navali a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, non superino il massimale espresso in percentuale del fatturato annuo del beneficiario dell'aiuto nel settore della costruzione e della trasformazione navali.

2. Gli Stati membri sono tenuti a provare in che misura il fatturato e le perdite del beneficiario dell'aiuto provengano, da un lato, dalle sue attività nel settore della costruzione e della trasformazione navali e, dall'altro, da altre sue eventuali attività e, se l'aiuto è in parte destinato a coprire le spese o compensare le perdite inerenti alle misure di ristrutturazione di cui al capo III, ad indicare e specificare tali misure.

CAPO III

AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE

Articolo 6

Aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti agli investimenti, generali o specifici, non possono essere accordati per la creazione di nuovi cantieri o per investimenti in cantieri esistenti, a meno che non siano legati ad un programma di ristrutturazione che non comporta aumenti di capacità di costruzione navale del cantiere in questione o a meno che, in caso di aumento, non siano connessi direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile della capacità di altri cantieri dello stesso Stato membro nel medesimo periodo.

Siffatti aiuti non possono essere concessi ai cantieri di riparazione, a meno che non siano legati ad un piano di ristrutturazione da cui risulta una riduzione della capacità globale di riparazione navale dello Stato membro interessato. In questo contesto, la Commissione può prendere in considerazione riduzioni di capacità effettuate negli anni immediatamente precedenti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile né all'apertura di un nuovo cantiere in uno Stato membro che altrimenti non avrebbe alcun impianto di costruzione navale, né agli investimenti nell'unico cantiere di uno Stato membro, purché l'impatto del cantiere in oggetto sul mercato comunitario sia minimo.

3. A norma del paragrafo 1, gli aiuti agli investimenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:

— il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall'entità degli sforzi di ristrutturazione prospettati;

— si limitino a coprire le spese direttamente connesse agli investimenti.

4. Nell'esaminare gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 3 la Commissione tiene conto della misura in cui il programma di investimenti in questione contribuisca agli obiettivi comunitari del settore, quali l'innovazione, la specializzazione, le condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'ambiente.

Articolo 7

Aiuti per chiusure

1. Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

Al fine di garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimarranno per un periodo non inferiore a cinque anni.

Durante tale periodo di cinque anni il cantiere che sia stato chiuso non potrà essere adibito ad attività dirette al ripristino della costruzione navale allo scadere del quinquennio.

Qualora, dopo un periodo di cinque anni, ma prima del decimo anniversario della chiusura, uno Stato membro desideri riaprire un cantiere di costruzione o riparazione navali precedentemente chiuso, deve ottenere l'approvazione preventiva della Commissione.

La Commissione delibera basandosi al contempo sull'equilibrio mondiale esistente in quel momento tra domanda e offerta e sull'esistenza di eventuali aiuti per la riapertura delle installazioni.

2. I costi che possono beneficiare di tali aiuti sono in particolare:

— le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;

— le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese;

— le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;

— le spese sostenute per riconvertire il cantiere, i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nell'articolo 1, lettere a), b) e c);

— in caso di chiusura totale di un cantiere, il valore contabile residuo delle installazioni (senza tener conto della parte delle rivalutazioni posteriori al 1° gennaio 1982 superiore al tasso d'inflazione nazionale).

3. L'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità degli sforzi di ristrutturazione necessari, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attività industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative al nuovo settore interessato.

Articolo 8

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo

1. Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese di costruzione e riparazione navali per progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

2. Al fini della presente direttiva, i costi ammissibili sono solo quelli direttamente connessi alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale di base, alla ricerca applicata ed allo sviluppo, definiti dalla Commissione nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca/sviluppo [1], esclusi quelli connessi alle applicazioni industriali ed allo sfruttamento commerciale dei risultati.

CAPO IV

SPAGNA E GRECIA

Articolo 9

1. Il capo II, tranne l'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, è applicabile alla Spagna solo dal 1° gennaio 1992.

2. Durante il 1991 gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione e della trasformazione navali in Spagna possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

— l'industria della costruzione navale di tale Stato, oltre al programma di ristrutturazione 1987-1990, realizzi, conformemente alle scadenze fissate, tutte le misure di ristrutturazione stabilite nel programma complementare di ristrutturazione per il 1991-1992 presentato alla Commissione dal governo spagnolo;

— il governo spagnolo, unitamente alla Commissione, incarichi un istituto indipendente di consulenza di sorvegliare la realizzazione, in conformità delle scadenze stabilite, del programma di ristrutturazione citato in precedenza; tale istituto presenta alla Commissione ed alle autorità spagnole relazioni semestrali contenenti i particolari sui progressi effettuati dal settore industriale, sulla base del programma di ristrutturazione, al fine di consentirgli di operare con lo stesso livello di aiuti dell'industria degli altri Stati membri;

— il governo spagnolo, qualora le relazioni semestrali diano motivo di dubitare della possibilità, da parte dell'industria della costruzione navale, di raggiungere il livello di competitività previsto, adotti misure di rinforzo del processo di ristrutturazione del settore, le quali siano riconosciute dalla Commissione come capaci di porre rimedio alla situazione;

— gli aiuti al funzionamento siano ridotti rispetto al livello del 1990.

Articolo 10

1. L'articolo 5 è applicabile alla Grecia solo il 1° gennaio 1992.

2. Durante il 1991 gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione, della trasformazione e riparazione navali non connessi a nuovi contratti potranno essere considerati compatibili con il mercato comune se erogati per la ristrutturazione finanziaria dei cantieri in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione collegato alla cessione dei cantieri tramite vendita.

3. In deroga all'obbligo, fissato al paragrafo 2, di cedere i cantieri tramite vendita, il governo greco è autorizzato a mantenere una partecipazione di maggioranza del 51 % in un cantiere se ciò risulterà giustificato nell'interesse della difesa nazionale.

CAPO V

PROCEDURA DI CONTROLLO

Articolo 11

1. Gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navali contemplati dalla presente direttiva, oltre

[1] GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

che agli articolo 92 e 93 del trattato, sono soggetti alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione e non rendono operativi senza la sua autorizzazione:

a) i regimi di aiuti nuovi o già esistenti e le modifiche ai regimi di aiuti esistenti contemplati dalla presente direttiva;

b) le decisioni di applicare alle imprese di cui alla presente direttiva un regime di aiuti con finalità generale o regionale;

c) i casi individuali di applicazione dei regimi di aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 7 e i casi in cui la Commissione l'abbia espressamente previsto al momento dell'autorizzazione del regime di aiuto in questione.

Articolo 12

1. Per consentire alla Commissione di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di cui ai capi II e III, gli Stati membri le trasmettono a suo uso esclusivo:

a) relazioni su ogni contratto di costruzione o trasformazione navali entro la fine del terzo mese successivo al mese della firma del contratto, con precisioni sul contributo finanziario accordato a favore del contratto, presentate conformemente al modulo n. 1 figurante in allegato;

b) relazioni conclusive su ogni contratto di costruzione o trasformazione navale entro la fine del mese successivo al mese di ultimazione, presentate conformemente al modulo n. 1 figurante in allegato, con particolari relativi al contributo finanziario accordato a favore del contratto;

c) relazioni semestrali — da presentare entro il 1° ottobre e entro il 1° aprile per i semestri precedenti — sugli aiuti concessi agli armatori e utilizzati per costruzione o trasformazione navali in un cantiere ubicato fuori dello Stato membro che concede l'aiuto, presentate conformemente al modulo n. 2 figurante in allegato;

d) relazioni annuali contenenti, quando la Commissione ne abbia fatto richiesta, precisioni sui risultati annuali di ogni singolo cantiere nazionale che abbia ricevuto un aiuto e dell'importo totale dell'aiuto finanziario accordatogli, presentate conformemente al modulo n. 3 figurante in allegato. In tali casi le informazioni comprendono una copia della relazione annuale e devono essere comunicate non oltre due mesi dopo l'approvazione da parte dell'assemblea generale della relazione annuale del cantiere;

e) relazioni annuali — da presentare entro il 1° aprile dell'anno successivo all'anno cui si riferisce la relazione — sul conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione da parte delle imprese che hanno fruito di aiuti a norma degli articoli 6 e 7, presentate conformemente al modulo n. 4 figurante in allegato.

2. Sulla scorta delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 11 e del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione redige annualmente una relazione generale che serve come base di discussione con gli esperti nazionali. Tale relazione indica, in particolare, il livello degli aiuti connessi al contratto e degli altri aiuti al funzionamento concessi in ciascuno Stato membro nel periodo considerato nonché il volume complessivo degli aiuti accordati per la ristrutturazione e i progressi conseguiti nella realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione in ciascuno Stato membro nello stesso periodo.

3. Qualora uno Stato membro non rispetti pienamente l'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, previa consultazione e dopo averlo debitamente preavvisato, esigere che lo Stato membro sospenda il pagamento di un aiuto già approvato fino a quando non le siano pervenute tutte le relazioni richieste.

Qualora lo Stato membro trasmetta le relazioni di cui al paragrafo 1 puntualmente ma in forma incompleta, e qualora al momento dell'invio lo Stato in questione indichi i cantieri che non hanno rispettato l'obbligo di trasmissione delle informazioni, la Commissione limita a questi ultimi cantieri le eventuali richieste di sospensione del pagamento degli aiuti.

Articolo 13

La presente direttiva è applicabile dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatta a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. RUBERTI

ALLEGATO

Modulo n. 1

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUGLI ORDINATIVI E LE CONSEGNE DI NAVI MERCANTILI

Sezione 1: **Particolari del contratto**

1. Nuova costruzione/trasformazione		
2. Impresa	3. Cantiere	4. Numero del cantiere
5. Proprietario registrato		
6. Armatore		
7. Stato di immatricolazione della nave		
8. Data della firma del contratto	9. Data di ultimazione e data di consegna	

Sezione 2: **Particolari sulla nave**

10. Tipo di nave (per categoria OCSE)	
11. Portata lorda	
12. Stazza lorda (tsl)	13. Stazza lorda compensata (tslc) .....

Sezione 3: **Finanziamenti**

	Moneta locale	% del prezzo di vendita
14. Prezzo contrattuale		
15. Perdite contrattuali previste (eventuali)		
16. Aiuti connessi al contratto		
A. Concessi al cantiere:		
a) sovvenzioni		
b) agevolazioni		
c) agevolazioni fiscali particolari		
d) altri aiuti		
B. Concessi al cliente o all'ultimo proprietario:		
a) sovvenzioni		
b) agevolazioni di credito		
c) agevolazioni fiscali		
d) altri aiuti		

Per informazioni contattare: ..... Data: .....

.....

Qualifica: ..... Firma: .....

I dati relativi agli aiuti finanziari per l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) da trasmettere entro il terzo mese successivo al mese in cui è stato firmato il contratto devono essere dati definitivi, tranne per gli Stati membri che hanno un sistema di bilancio per il quale non è possibile fornire dati definitivi entro tale termine (Spagna e Italia). In questi casi i dati possono essere provvisori, ma le informazioni provvisorie devono indicare il livello massimo di aiuto erogabile per il contratto in questione e devono essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a). Quando trasmettono dati provvisori, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'importo definitivo degli aiuti concessi per i contratti in questione non appena sia stato definitivamente adottato il bilancio relativo all'anno nel quale sono stati firmati i contratti.

Modulo n. 2

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUGLI AIUTI ACCORDATI AGLI ARMATORI PER LA COSTRUZIONE O LA TRASFORMAZIONE NAVALI

(Informazioni non comunicate nel modulo 1)

1	2	3			4	5			
Caso	Nome della società beneficiaria dell'aiuto	Aiuto accordato			Mese in cui è stato concesso l'aiuto	Contratti di costruzione o trasformazione in questione			
		Forma	Importo	Caratteristiche		Tipo di nave e n. di cantiere	Stazza (sl)	Cantiere che effettua i lavori	
								Paese	Denominazione
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Per informazioni rivolgersi a: ..... Data: .....

Qualifica: ..... Firma: .....

Modulo n. 3

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SULL'AIUTO FINANZIARIO ACCORDATO ALL'IMPRESA

Nome della società: .....

Prima parte: **Aiuti pubblici**

Aiuti al funzionamento	Valore contrattuale (1) Costi/perdite (2)	Aiuti diretti ricevuti	Sostegni indiretti (vedi modulo n. 1)
1. Aiuti a favore di contratti: a) relativi a contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione b) relativi a contratti stipulati dopo il 1° gennaio dell'anno in questione: — di cui quelli connessi all'aiuto allo sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo — di cui quelli connessi a contratti disciplinati all'articolo 4, paragrafo *5* 2. Pagamento di altri costi operativi tra cui copertura delle perdite e aiuto di salvataggio (vedi articolo *5*)			
Aiuti alla ricostruzione	**Costi**		**Sostegni**
3. Investimenti 4. Idennità di licenziamento 5. Altri costi di chiusura pagati da una cassa 6. Costi/introiti provenienti dalla cessione di elementi dell'attivo 7. Costi di conversione 8. Spese di ricerca e di sviluppo 9. Altri costi di ristrutturazione			

Per informazioni rivolgersi a: ..... Data: .....

.....

Qualifica: ..... Firma: .....

Seconda parte: **Fatturato e beneficio/(perdita) (deve essere compilata da tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti diretti alla produzione)**

	Ultimo anno	Anno precedente
10. Fatturato		
11. Fatturato corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) fatturato corrispondente a contratti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione b) fatturato corrispondente a contratti stipulati dopo il 1° gennaio dell'anno in questione: — di cui fatturato realizzato a titolo di aiuto allo svilluppo ai paesi in via di sviluppo — di cui fatturato corrispondente a contratti disciplinati dall'articolo 4, paragrafo *5*		
12. Perdite (eventuali)		
13. Beneficio corrispondente alla costruzione e alla trasformazione di navi mercantili: a) relativo a benefici/perdite su contratti b) relativo a movimenti di fondi c) relativo a spese di ristrutturazione		

Terza parte: **Cash Flow [deve essere compilata da tutte le imprese che hanno registrato perdite (punto 12) e che hanno ricevuto fondi pubblici]**

	Ultimo anno	Anno precedente
Utilizzazione dei fondi 14. Perdite d'esercizio al lordo dell'ammortamento 15. Spese per investimenti 16. Altre spese 17. Altre modifiche del fondo di cassa		
Provenienza dei fondi 18. Capitali propri: a) da azionisti pubblici b) da azionisti privati 19. Prestiti e scoperti: a) da fonti pubbliche b) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto b) da fonti private b) *di cui corredate di garanzia statale* 20. Sovvenzioni pubbliche: a) di cui aiuti per l'esecuzione del contratto		

Modulo n. 4

COMMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

RELAZIONE SUI CANTIERI DI COSTRUZIONE DI NAVI MERCANTILI (INSTALLAZIONE E MANODOPERA) PER TUTTI I CANTIERI BENEFICIARI DI AIUTI ALLA RISTRUTTURAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO IN QUESTIONE

Sezione 1: Installazione — Data: ..... Impresa: .....

1. Ormeggio/Banchina/Piani	2. Attività usuale	3. Dimensione	4. Capacità

Sezione 2: Libro ordini mercantili — Data: .....

5. Ormeggio n.	6. Numero della nave	7. Tipo di nave	8. SLC	9. Stato di avanzamento dei lavori
10. Totale nuovi ordinativi ..... 19 ..... n. ..... SLC				
11. Totale lavori ultimati ..... 19 ..... n. ..... SLC				

Sezione 3: Occupazione nella costruzione navale — Data: .....

12. *Per attività*	19. *Per qualifica* (costruzione mercantile)
13. Mercantile	20. Lavoratori manuali
14. Offshore	21. Impiegati
15. Militare	22. Totale mercantile
16. Riparazioni	23. Subappaltatori
17. Altri	24. Modifica del numero di impieghi
18. Totale	
25. Numero totale di ore di lavoro del cantiere	
26. Numero di ore di lavoro per la costruzione mercantile e la conversione	

Per informazioni rivolgersi a: ..... Data: .....

Qualifica: ..... Firma: .....